CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PISONI

Presentata il 31 marzo 1977

Norme sul riordinamento della sperimentazione agraria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ritengo di fare cosa utile richiamando l'attenzione della Camera su un argomento che è già stato oggetto di approfondimenti e dibattiti: « la sperimentazione in agricoltura ».

Il difficile momento economico, le nostre preoccupazioni a livello comunitario e l'incapacità della nostra agricoltura di seguire i ritmi europei trovano anche in una mancata presenza della sperimentazione agraria finalizzata una concausa.

Il proponente ritiene che questo tema debba essere affrontato in tempi brevissimi. Per questo motivo ripropone quasi nello stesso testo l'articolato proposto a nome del Comitato ristretto all'aula e di cui non si è avuta discussione nella VI legislatura, perché pendeva presso la Commissione pubblica istruzione un disegno di legge sul riordino totale della sperimentazione e ricerca.

Nella nuova formulazione si è tenuto conto dell'istituzione e dei compiti del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica onde evitare contraddizioni o scarsa coerenza.

Il proponente crede di poter riproporre nello stesso testo anche la relazione che accompagnava l'articolato del Comitato ristretto non essendo modificati i termini del problema. Tutto è passibile di miglioramento, ma far stagnare le cose in attesa del perfetto, significa lasciarle deteriorare fino a renderle inutili o dannose.

Il Parlamento si è già occupato della sperimentazione agraria nel 1966 in occasione dell'approvazione della legge 28 ottobre 1966, n. 910 (secondo « piano verde »).

In detta legge fu inserita una delega al Governo affinché procedesse al riordino di questa attività settoriale. In data 23 novembre 1967 fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 che fissava il nuovo assetto degli istituti di sperimentazione agraria e delle loro sezioni operative periferiche. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, pur avendo apportato un notevole riordino ha lasciato però molti vuoti e non ha risolto, a giudizio anche di direttori di istituti e di responsabili del Ministero, alcuni problemi importanti.

Il Ministero dell'agricoltura al fine di apportare alcune modifiche all'interno della struttura, spostando anche alcune sezioni operative ha proposto un disegno di legge nella V legislatura. Il disegno di legge non venne mai esaminato per chiusura della legislatura stessa e pertanto il Ministero lo ha riproposto nello stesso testo nel novembre del 1972.

Come già osservato la proposta del Ministero si limitava a chiedere aggiustamenti all'interno della struttura ma non affrontava minimamente alcuni temi rilevanti. La Commissione agricoltura della Camera, chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1198 ha ritenuto di non poter limitare

la sua attenzione ai soli aspetti proposti, ma di dover affrontare in modo approfondito lo intero settore per cercare di dare ad esso un ordine migliore, un coordinamento efficiente, una più pertinente finalizzazione e incisività.

Per questi motivi la Commissione decise di istituire un Comitato ristretto con il compito di procedere alla stesura di un nuovo testo in grado di soddisfare le esigenze emerse. Il Comitato ristretto incominciò immediatamente i suoi lavori promuovendo una ampia indagine conoscitiva sia pure in modo informale che ha interessato i responsabili dei maggiori enti e Ministeri che operano nel settore della ricerca, i direttori degli Istituti, i lavoratori degli istituti, le organizzazioni sindacali, le regioni.

Il Comitato ristretto ha anche visitato alcuni istituti di ricerca. Proprio da questa vasta indagine si sono manifestate le difficoltà in cui si dibatte la sperimentazione, le carenze e la necessità di un intervento ampio e organico.

Al relatore e al Comitato ristretto è apparso evidente che i principali obiettivi che la legge deve perseguire possano essere espressi nei seguenti punti:

la sperimentazione agraria come ogni altra sperimentazione deve collegarsi direttamente alla programmazione nazionale e regionale al fine di contribuire alla sua attuazione. Non può la ricerca non essere finalizzata e muoversi soltanto secondo spinte interne;

la finalizzazione della ricerca non può coprirne tutto lo spazio proprio perché per sua natura essa ha bisogno anche di spazi propri e di libertà di ideazione;

come, e forse più delle altre scienze, la ricerca nel settore agricolo deve essere interdisciplinare, collegata, cioè armonicamente con tutte le discipline e con la ricerca negli altri settori;

per favorire l'interdisciplinarietà, il collegamento, lo scambio dei risultati, la unità di intento e per non disperdere inutilmente mezzi, forze e denaro si impone, come necessario, uno stretto coordinamento fra tutti coloro che esercitano la sperimentazione nel settore agricolo e nei settori interdipendenti;

non può essere ignorato il ruolo delle regioni avendo esse competenze primarie in agricoltura e compiti precipui di programmazione. Alle regioni saranno affidati compiti di coordinamento sul loro territorio, di raccolta di istanze, di stimolo alla soluzione dei problemi posti. La regione ha ancora il compito di divulgare i risultati e di far partecipare il più possibile gli interessati alla gestione della sperimentazione;

alla gestione della sperimentazione devono partecipare a diversi livelli gli imprenditori agricoli e le loro associazioni come primi destinatari dei risultati ottenuti e come veri portatori di istanze;

è necessario trovare forme più idonee affinché i risultati della sperimentazione passino il più celermente possibile ai destinatari, cioè agli imprenditori;

anche alla luce delle direttive CEE sulla riforma delle strutture agricole, risulta necessario uno stretto legame fra istituti di ricerca e assistenza tecnica in agricoltura;

il mancato coordinamento, il non razionale utilizzo di uomini e mezzi hanno reso scarsamente produttivi anche i fondi impegnati. Va ricercata una migliore organizzazione; una utilizzazione diversa del personale, una maggiore mobilità per rendere più efficienti gli strumenti a disposizione; talvolta anche macchine costosissime restano ferme perché manca qualche piccolo pezzo o manca il carburante necessario;

la presenza indispensabile nel contesto internazionale postula un modo unitario e quanto meno coordinato.

Questi in sintesi gli obiettivi che si ritiene di dover o di poter raggiungere e che si trovano fissati nel testo all'esame. Il provvedimento può essere diviso in tre parti: la prima riguarda la determinazione degli obiettivi e degli strumenti per conseguirli; la seconda propone aggiustamenti interni all'organizzazione degli istituti; la terza tratta del personale.

La prima parte si ritiene sia la più importante e va dall'articolo 1 all'articolo 6 compreso. Con questi articoli oltre a proporre gli obiettivi della ricerca in agricoltura, si istituisce un duplice coordinamento. Un coordinamento con la programmazione generale attraverso il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e un coordinamento che, in attesa della riforma del settore, fa capo al Ministero dell'agricoltura, di tutti gli enti interessati alla ricerca agraria.

La mancata definizione del ruolo preciso e dei compiti del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nonché il fatto che il CNR svolga ricerche in proprio, invece di curare solo il coordinamento, non consentono di ipotizzare per il momento un coordinamento diverso che non faccia capo, per la sperimentazione in questo settore, al Ministero dell'agricoltura.

D'altronde l'organizzazione che si propone non pregiudica nessun eventuale riordinamento generale della sperimentazione in Italia.

L'articolo 3 della proposta in esame sostituisce l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 e coinvolge direttamente le regioni affidando ad esse compiti di coordinamento nonché compiti di propulsione e di individuazione delle istanze.

Spetta inoltre al comitato regionale il compito di far partecipare gli imprenditori e di curare in modo precipuo la divulgazione dei risultati ed il collegamento e l'aggiornamento con gli addetti preposti all'assistenza tecnica.

La seconda parte trattando di aggiustamenti e di migliore riorganizzazione delle sezioni periferiche non necessita di illustrazione.

Nella terza parte ci si è fatto carico di esaminare alcuni problemi riguardanti il personale al fine di ottenerne un diverso utilizzo e una migliore efficienza. I punti più qualificanti sono la modifica dell'unità di ricerca come è emerso dagli incontri avuti con gli esperti e con i direttori di istituto.

La nostra proposta prevede che l'unità di ricerca sia formata da uno sperimentatore, da un esperto e da un preparatore.

Questa composizione risponde assai meglio alle reali esigenze delle attività di sperimentazione.

Alcuni dipendenti sono in servizio come avventizi da prima del 1968; è sembrato giusto assicurare anche ad essi un inquadramento nella carriera.

La legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche prevede una riduzione in organico per ogni dirigente che chiede l'esodo beneficiando delle agevolazioni previste. Applicando questa disposizione agli istituti, noi potremmo trovarci nella impossibilità di farli operare per mancanza di personale.

Si propone pertanto che per i soli posti di cui alla tabella allegata al testo in esame non si proceda alla diminuzione dell'organico.

L'espletamento dei concorsi ha sempre richiesto tempi lunghissimi con periodi di scarsa produttività degli istituti stessi. Si propone quindi all'articolo 23 di accelerare le procedure per l'individuazione dei posti liberi e l'indizione dei relativi concorsi.

Il relatore ritiene che la proposta così come formulata sia in grado di assicurare un notevole miglioramento al settore della sperimentazione e di far fruttare meglio i soldi in esso impegnati.

Non si può ipotizzare un'agricoltura moderna che non sia sorretta da una puntuale, intensa, ricerca sperimentale e da un costante collegamento tra ricerca e produzione.

In questo momento in cui abbiamo necessità di aumentare la produzione di alimenti, migliorare la ricerca è un dovere improrogabile per cui confido che il Parlamento proceda ad una sollecita approvazione di questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le attività di ricerca e di sperimentazione agraria affidate agli Istituti sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, alla legge 6 giugno 1973, n. 306 nonché a quelli istituiti con la presente legge, sono coordinate dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Tali attività debbono essere indirizzate verso obiettivi e settori individuati, tenendo conto delle esigenze dell'economia nazionale, delle Regioni, dello sviluppo sociale, economico e culturale del paese, con riguardo anche alla diffusione dei risultati e alla possibilità della loro utilizzazione da parte della impresa agricola.

ART. 2.

Nel quadro della programmazione economica generale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, spetta la vigilanza sugli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, alla legge 6 giugno 1973, n. 306 e quelli della presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre al collegamento con amministrazioni, enti ed organismi, che esercitano attività di ricerca in materia scientifica e tecnologica agraria, sia a livello nazionale che internazionale provvede a:

a) individuare gli obiettivi e le esigenze della ricerca per lo sviluppo e le innovazioni delle tecnologie agrarie;

b) curare il coordinamento del settore per la partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali;

c) formulare pareri in ordine alla distribuzione degli stanziamenti del bilancio statale per la ricerca agraria sul territorio nazionale;

d) predisporre e presentare ogni anno al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sullo stato della ricerca agraria nazionale, formulando concrete proposte in ordine ad ogni possibile evoluzione delle moda-

lità di intervento ed alle capacità di recepire le istanze della base operativa;

e) vigilare perché gli istituti di cui al precedente articolo 1, provvedano, nel modo più completo e tempestivo possibile, al trasferimento dei risultati sperimentali conseguiti agli appositi organismi regionali di divulgazione e di assistenza tecnica e alle associazioni di produttori per la successiva capillarizzazione di ogni informazione scientifica ed applicativa.

Gli adempimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 3.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal presente:

« Le regioni concorrono ad individuare le esigenze della ricerca agraria. Presso ciascuna regione si istituisce un Comitato regionale con il compito di:

a) individuare e segnalare ai vari organismi di coordinamento nazionale le esigenze e gli obiettivi della sperimentazione agraria nel proprio ambito territoriale;

b) formulare proposte al riguardo oltreché agli organismi di cui alla lettera *a*) anche a quelli che attuano la ricerca agraria;

c) coordinare tutte le attività di amministrazioni e istituzioni che esplicano compiti di ricerca e di sperimentazione agraria nell'ambito regionale;

d) coordinare le iniziative rivolte all'aggiornamento dei tecnici preposti o addetti, nelle regioni, ai servizi di assistenza tecnica.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha fra i suoi componenti, oltre a rappresentanti di organizzazioni professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e delle sezioni operative periferiche aventi sede nella regione, due rappresentanti della facoltà di agraria delle Università aventi sede nella regione stessa, nonché i rappresen-

tanti delle amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli organismi o istituti che nell'ambito regionale svolgono attività di ricerca in campo agricolo ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto:

dal direttore dell'istituto, che lo presiede;

dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche dell'istituto medesimo;

da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'istituto;

da tre rappresentanti designati dalle regioni nelle quali opera l'istituto, dei quali due in rappresentanza delle categorie dei produttori agricoli ed uno quale esperto del settore agricolo e forestale;

da un tecnico agricolo designato dalla Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per favorire lo scambio e la divulgazione delle acquisizioni della ricerca e della sperimentazione agraria, può con proprio decreto autorizzare gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al presente decreto a costituire attrezzature anche immobiliari, oppure ad utilizzare, allo stesso scopo, le strutture e gli immobili già esistenti presso gli Enti e gli organismi di formazione professionale agricola operanti in armonia con i programmi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 no-

vembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« I fondi eventualmente assegnati agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria da parte delle regioni e di altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca anche di singole sezioni operative periferiche saranno utilizzati, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai fini delle ricerche interessanti specificatamente i territori dove opera l'Ente che ha assegnato i fondi.

Ai fini della ricerca e della sperimentazione agraria di peculiare interesse regionale, le regioni potranno avvalersi degli Istituti e delle sezioni operative di ricerca e sperimentazione agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli istituti medesimi dovranno corrispondere alle richieste delle regioni anche per quanto concerne la divulgazione dei risultati e l'aggiornamento dei tecnici, con le modalità e alle condizioni stabilite da apposita convenzione, che fisserà anche i compensi dovuti per le prestazioni medesime ».

ART. 7.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, vengono istituiti: l'Istituto sperimentale di meteorologia e fisica ambientale per l'agricoltura, con sede in Roma e l'Istituto sperimentale di oceanologia e limnologia applicata alla pesca, con sede in Roma, con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 8.

L'Istituto sperimentale di meteorologia e fisica ambientale per l'agricoltura provvede agli studi scientifici e servizi tecnici riguardanti:

— i fenomeni e le caratteristiche dell'atmosfera aventi incidenza sull'agricoltura;

— l'efficienza ed applicabilità dei metodi di difesa delle colture dalle avversità atmosferiche ed ambientali;

— l'individuazione del comportamento climatico del territorio italiano con riferi-

mento alla adattabilità di specie di interesse agrario e ai fabbisogni idrico ed energetico delle colture;

— l'analisi dei rapporti tra fattori fisici e processi produttivi in agricoltura anche in riferimento alle modificazioni indotte nell'assetto ambientale delle attività umane;

— l'assistenza agrometeorologica su scala nazionale, regionale e locale attraverso gli studi di programmazione, i corsi di istruzione e qualificazione professionale, la divulgazione delle conoscenze tecniche, la diffusione di informazioni e previsioni agrometeorologiche;

nell'ambito delle esigenze e delle scelte tecnico-economiche.

L'Istituto è articolato in cinque sezioni operative centrali. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dello Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

L'Istituto sperimentale di meteorologia e fisica ambientale per la agricoltura subentra a tutti gli effetti giuridici all'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, con sede in Roma, che viene soppresso ed il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui al presente articolo. Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti all'indicato ufficio centrale da concessioni e contratti di locazione di immobili in atto.

ART. 9.

L'Istituto sperimentale di oceanologia e di limnologia applicata alla pesca provvede alle ricerche sperimentali di ogni ordine scientifico, volte allo studio di tutti i fattori fisici, chimici, biotici ed ecologici che concorrono alla formazione delle risorse biologiche del mare, delle acque salmastre e delle acque dolci, onde trarre gli elementi conoscitivi atti a proteggerne, svilupparne e migliorarne la produzione, e a gestirne razionalmente il loro uso in ordine all'esercizio della pesca e dell'acquicoltura, secondo

le esigenze di carattere alimentare, economico e sociale poste dalla collettività nazionale.

Inoltre per l'attuazione dei programmi intrattiene rapporti con il Ministero della marina mercantile.

L'Istituto è articolato in nove sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche specializzate in Trieste, Taranto, Messina, Brescia e Roma. Detto Ente subentra a tutti gli effetti giuridici al Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma, agli Istituti talassografici di Trieste, di Taranto e di Messina nonché agli stabilimenti ittiogenici di Brescia e di Roma, che sono soppressi. Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti all'indicato ufficio centrale da concessioni e contratti di locazione di immobili in atto.

ART. 10.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in due sezioni operative periferiche in Catanzaro e Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Detto ente subentra all'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze che viene soppresso ed il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui al presente articolo ».

Il quarto e quinto comma dello stesso articolo 3 sono abrogati.

ART. 11.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di cui all'articolo 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la genetica dei cereali, la costituzione di varietà di frumento, di mais, di riso e di cereali minori, nonché la tecnica di coltivazione delle medesime, secondo le esigenze poste dallo sviluppo dell'economia agricola del paese.

L'Istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Sant'Angelo Lodigiano (Milano),

Bergamo, Badia Polesine (Rovigo), Rieti, Foggia e Catania.

L'Istituto ha inoltre una sezione specializzata per la risicoltura in Vercelli.

Detto Ente subentra all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, alla stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, alla stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e alla stazione sperimentale di risicoltura e delle colture irrigue di Vercelli che vengono soppressi.

Il patrimonio dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, ad eccezione dei beni di cui l'Istituto medesimo dispone in Battipaglia (Salerno) nonché quello della stazione sperimentale di granicoltura di Rieti sono devoluti all'Istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla predetta stazione sperimentale di granicoltura di Rieti da concessioni e da contratti di locazione di immobili in atto.

Al medesimo è devoluto anche il patrimonio della stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, nonché — limitatamente ai beni mobili esistenti in Bologna — il patrimonio dell'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

Il patrimonio della stazione sperimentale di risicoltura delle colture irrigue di Vercelli è trasferito all'istituto di cui al presente articolo, ma resta destinato alle finalità di studio e di ricerca sperimentale proprie della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli ed è amministrato con bilanci e conti separati.

I proventi della gestione di cui al precedente comma saranno destinati al mantenimento e miglioramento delle attrezzature della sezione ed allo svolgimento dei suoi compiti di ricerca.

All'Amministrazione della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli è delegato un comitato amministrativo nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto:

dal direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, che lo presiede;

dal direttore della sezione specializzata, che esplica le funzioni di segretario;

da tre imprenditori tecnici agricoli particolarmente esperti nel settore risicolo, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e da un esperto

designato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste della regione Piemonte;

da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura e dottori in scienze agrarie.

I componenti il comitato amministrativo predetto, ad eccezione del direttore della sezione specializzata, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Gli emolumenti spettanti ai componenti il comitato amministrativo sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il direttore della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli fa parte del consiglio di amministrazione dell'istituto di cui al presente articolo ».

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in L'Aquila, Foggia e Cagliari ».

Il quarto comma dello stesso articolo 11 è soppresso.

ART. 13.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Detto ente subentra alla stazione sperimentale di floricoltura di San Remo (Imperia), all'Istituto sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Imperia e al centro sperimentale di floricoltura del consorzio fra le provincie di Pistoia e Lucca con sede in Pescia, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti all'istituto sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Imperia da concessioni e da contratti di locazione di immobili in atto.

All'istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti al Centro sperimentale di

floricoltura del consorzio tra le province di Pistoia e di Lucca, con sede in Pescia, da concessioni e da contratti di locazione di immobili in atto ».

ART. 14.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1368, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Asti, Gaiole in Chianti (Siena), Velletri (Roma), Bari.

Detto ente subentra alla stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano Veneto (Treviso) e alla Cantina sperimentale di Velletri (Roma) che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla Cantina sperimentale di Velletri (Roma) da concessioni e da contratti di locazione di immobili in atto ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Trento, Forlì, Caserta, Metaponto, Catania ».

ART. 16.

Il secondo e terzo comma — quest'ultimo già modificato con legge 28 marzo 1968, numero 279 — dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Ivrea (Torino), Firenze, Isernia e Cosenza.

Detto ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'istituto medesimo terreni nella foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di Isernia ».

ART. 17.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Conegliano Veneto (Treviso), Arezzo e Barletta (Bari).

Detto ente subentra alla stazione enologica sperimentale di Asti, alla Cantina sperimentale di Arezzo ed alla Cantina sperimentale di Barletta (Bari) che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo ».

ART. 18.

E' istituita in L'Aquila una sezione operativa periferica dell'istituto sperimentale per la zootecnia con sede in Roma.

Detta sezione provvede alla ricerca di nuovi metodi e tecniche riguardanti la produzione e l'allevamento degli ovini e caprini, nonché la conservazione e la trasformazione dei relativi prodotti.

Le sezioni centrali dell'istituto sperimentale per la zootecnia sono ridotte da sei a cinque unità.

ART. 19.

Per effetto di quanto stabilito nel precedente articolo 13, i posti che risultano disponibili nei ruoli del personale previsto dalla dotazione organica per l'istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo, di cui all'allegato II alla presente legge, saranno ricoperti mediante concorso riservato, secondo le modalità previste dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1967, n. 1318, al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il centro sperimentale di floricoltura del consorzio tra le province di Pistoia e Lucca con sede in Pescia.

ART. 20.

Qualora particolari esigenze connesse alla esportazione ed al commercio interno dei prodotti agricoli lo richiedano, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, con proprio decreto, gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ad istituire apposite sezioni che provvedano ad effettuare analisi su prodotti agrari e sostanze di uso agrario ed a rilasciare i relativi certificati di analisi e di origine.

Per le esigenze derivanti dal presente articolo gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, che verranno incaricati del servizio di analisi per l'esportazione e per il commercio interno, possono assumere mediante contratto, nell'ambito di un contingente determinato ogni biennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, personale tecnico specializzato, con il trattamento e le condizioni da determinare nel decreto medesimo. Alla relativa spesa gli istituti faranno fronte con i proventi delle anzidette analisi.

E' fatto obbligo agli istituti, presso i quali siano operanti le sezioni di cui al primo comma, di istituire apposite contabilità speciali.

ART. 21.

L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« La carriera del personale ausiliario del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria si sviluppa secondo le qualifiche e le classi di stipendio di cui alla tabella *E* dell'allegato *I*.

La promozione a preparatore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio assoluto, al quale sono ammessi i preparatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica .

ART. 22.

Gli impiegati che rivestano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la qualifica di preparatore capo sono inquadrati alla data medesima nella stessa qualifica

con l'attribuzione della seconda classe di stipendio e con l'anzianità posseduta nel ruolo di appartenenza.

ART. 23.

Nei primi concorsi pubblici che saranno banditi per i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con esclusione dei ruoli dei direttori di istituto e dei direttori di sezioni operative, la metà dei posti sarà riservata al personale che, alla data suddetta sia in servizio da almeno due anni, ivi compresi i borsisti, presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere a cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche nei confronti degli avventizi in servizio alla data del 2 febbraio 1968 presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Al personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria che risulterà vincitore dei concorsi di cui al precedente primo comma sarà riconosciuta, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli, la metà dell'anzianità di servizio prestata in modo lodevole e continuativo presso gli Istituti medesimi. Detto servizio è altresì valutabile per la metà, e comunque non oltre quattro anni, ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione del ruolo amministrativo, di segretario principale, di coadiutore principale, e di commesso capo, o equiparate.

Ai concorsi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e di cui all'articolo 3, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'assunzione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *C* dell'allegato *I* alla presente legge è subordinata al possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario;

diploma di perito tecnico industriale (con specializzazione: chimica, meccanica, elettrotecnica, elettronica e mineraria); diploma di geometra. I relativi bandi di concorso indicheranno il titolo di studio richiesto in relazione alle peculiari esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 24.

Il personale degli istituti di sperimentazione agraria può essere assegnato o trasferito, per motivate esigenze di servizio, anche presso le aziende agricole degli istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e della legge 6 giugno 1973, n. 306.

ART. 25.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono autorizzati a concedere, a carico del proprio bilancio, borse di studio a giovani laureati e diplomati in discipline scientifiche che interessano la attività statutaria, mediante appositi bandi di concorso deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione, previa proposta da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I borsisti hanno diritto al trattamento previdenziale assicurativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

ART. 26.

Il quarto comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 è sostituito dal seguente:

« I conti consuntivi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, muniti del

visto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sono trasmessi alla Corte dei Conti per la dichiarazione di regolarità ».

ART. 27.

Gli allegati *I* e *II* al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, relativi alle dotazioni organiche del personale dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituiti dagli allegati *I* e *II* alla presente legge.

Per i posti di cui alle tabelle dell'allegato *I*, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non operano le corrispondenti diminuzioni e indisponibilità di posti nella qualifica iniziale nei rispettvi ruoli di appartenenza.

ART. 28.

L'onere derivante dall'aumento dei posti nei ruoli organici degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria previsto dalla presente legge è posto a carico del capitolo 1015 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1978 entro i limiti della minore spesa risultante dalla soppressione di posti nei ruoli ad esaurimento del personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

ART. 29.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto di economia agraria, con sede in Roma, con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero della agricoltura e delle foreste.

ART. 30.

La carriera del personale ausiliario del ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa

secondo le seguenti qualifiche e le classi di stipendio:

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
Preparatore capo	165	5
	143	
Preparatore	133	

La promozione a preparatore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio assoluto, al quale sono ammessi i preparatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di preparatore capo sono inquadrati alla data medesima nella stessa qualifica con l'attribuzione della seconda classe di stipendio e con l'anzianità posseduta nel ruolo di appartenenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 31.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari degli Istituti di cui al precedente articolo 7, l'amministrazione di questi sarà tenuta da un Commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente.

Il Commissario dovrà anche curare che l'istituto assuma lo svolgimento dei programmi di ricerca già affidati agli uffici o altri Istituti ai quali il nuovo ente è subentrato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività degli istituti di cui al precedente articolo 7 per l'anno 1978 provvedono i Commissari di cui al precedente articolo.

ART. 32.

Per gli Istituti di cui al precedente articolo 3 della presente legge valgono le disposizioni contenute dai titoli II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

ALLEGATO I

TABELLA *A*

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

(Ruoli del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria)

RUOLO DEI DIRETTORI.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
825	—	Direttore ordinario	25
772	4		
609	4		
535	5		
443	3	Direttore straordinario	

RUOLO DEI DIRETTORI DI SEZIONE.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
825	—	Direttore di sezione ordinario	167
772	4		
609	4		
535	5		
443	3	Direttore di sezione straordinario	

RUOLO DEGLI SPERIMENTATORI.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
443	—	Sperimentatore	430
387	4		
317	6		
243	2		

TABELLA *B*

CARRIERA DIRETTIVA.

Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
530	—	Direttore aggiunto di divisione	25
487	7		
455	5		
426	5		
387	2		
307	—	Direttore di sezione	31
257	4	Consigliere	
190	1/2		
			56

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO.

Ruolo degli esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
370	—	Esperto	45
302	—	Esperto principale	180
260	5		
227	—	Esperto	180
188	4		
160	1		
			405

Ruolo dei segretari contabili degli Istituti di ricerca.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
370	—	Segretario capo	17
297	—	Segretario principale	69
255	5		
218	—	Segretario	68
178	4		
160	2		
			154

TABELLA *D*

Ruolo del personale esecutivo di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
245	—	Coadiutore superiore	24
213	—	Coadiutore principale	103
183	5		
163	—	Coadiutore	100
133	4		
120	2		
			227

TABELLA *E*

Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
165	—	Preparatore capo	415
143	5		
133	—	Preparatore	

Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
165	—	Commesso capo	32
143	5		
133	—	Commesso	70
115	4		
100	2		
			102

Ruolo degli autisti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

PARAMETRO	Qualifica	Numero dei posti
133	Autista	47

ALLEGATO II

Pianta organica del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRAGRIA	Direttori	Direttori di sezione operativa	Sperimentatori	Segretari amministrativi	Esperti	Segretari contabili	Personale esecutivo	Preparatori	Uscieri	Autisti	Totale organici Istituti
Istituto sperimentale studio e difesa suolo . .	1	6	16	2	16	6	9	14	4	2	76
Istituto sperimentale nutrizione piante . . .	1	6	16	1	16	7	10	14	4	2	77
Istituto sperimentale patologia vegetale . . .	1	6	16	1	16	6	8	17	2	1	74
Istituto sperimentale zoologia agraria	1	7	19	3	19	7	10	19	4	2	91
Istituto sperimentale agronomico	1	6	16	2	16	6	8	15	4	2	76
Istituto sperimentale meccanizzazione agricola	1	5	13	2	13	5	7	11	3	1	61
Istituto sperimentale per la zootecnia	1	13	35	7	35	14	22	36	7	4	174
Istituto sperimentale cerealicoltura	1	12	32	6	32	13	18	36	7	4	161
Istituto sperimentale colture foraggere . . .	1	7	19	2	19	7	8	16	4	3	86
Istituto sperimentale orticoltura	1	6	16	2	16	6	9	15	4	2	77
Istituto sperimentale colture industriali . . .	1	7	18	2	18	7	9	16	4	2	84
Istituto sperimentale floricoltura	1	6	16	2	16	6	10	15	3	2	77
Istituto sperimentale viticoltura	1	7	18	2	18	7	9	16	4	1	84
Istituto sperimentale olivicoltura	1	5	12	2	12	5	6	12	4	2	60
Istituto sperimentale frutticoltura	1	9	23	3	19	8	9	21	4	1	99
Istituto sperimentale agrumicoltura	1	4	10	2	15	4	9	16	3	1	65
Istituto sperimentale selvicoltura	1	7	17	2	15	6	7	18	4	1	78
Istituto sperimentale assestamento for. e alpicol.	1	3	8	1	8	3	6	8	2	1	41
Istituto sperimentale valor. tec. prod. agric. .	1	4	11	2	11	4	6	13	3	2	56
Istituto sperimentale enologia	1	6	16	2	16	7	8	15	4	1	77
Istituto sperimentale elaiotecnica	1	3	8	1	8	3	6	9	3	1	43
Istituto sperimentale lattiero caseario	1	4	10	1	10	4	6	11	3	4	51
Istituto sperimentale tabacco	1	9	25	4	25	9	14	35	8	2	134
Istituto sperimentale meteor. fisica ambient. agric.	1	5	12	1	10	2	8	7	3	2	51
Istituto sperimentale ocean. limnolog. applicata pesca	1	14	28	1	6	2	5	10	7	1	75
	25	167	430	56	405	154	227	415	102	47	2.028